



Ministero dell'Istruzione e del merito

Ministrstvo za šolstvo in zaslužnost

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia

Deželni šolski urad za Furlanijo - Julijsko krajino

Ufficio per l'istruzione in lingua slovena / Ufficio II - Urad za slovenske šole / II. urad

Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206

IL DIRIGENTE

VISTO

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ed in particolare l'articolo 59 che, al comma 10, prevede l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, demanda ad un decreto del Ministro dell'Istruzione la disciplina della Commissione Nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA

la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante *“Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola”*;

VISTA

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*” e il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante “*Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, gli articoli 2 e 3;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l'articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso, “*all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione*” e al comma 5-quinquies che si prevede che “*le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali*”; l'articolo 35-bis, concernente “*la prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*”; l'articolo 35-ter che ha introdotto il “*Portale unico del reclutamento*” ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici; l'articolo 37, ed in particolare il comma 1, in virtù del quale si dispone che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; l'articolo 38, riguardante l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, numeri 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante: “*Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53*” e, in particolare, gli articoli 1 e 5;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;
- VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, di attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;
- VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e in particolare l’articolo 25, in merito all’accesso all’occupazione dei titolari dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria;
- VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*” e, in particolare, l’articolo 32;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell’ordinamento militare*” ed in particolare l’articolo 678, comma 9, e l’articolo 1014, comma 1;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo*” convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’articolo 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito “Regolamento”);
- VISTO l’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente l’“*Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, come modificato dall’articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e, successivamente, dall’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;
- VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;
- VISTO il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo

	(DNSH, “ <i>Do no significant harm</i> ”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “ <i>Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza</i> ”, e in particolare l’articolo 17;
VISTO	il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO	il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
VISTA	in particolare, la Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
VISTO	il target M4C1-14 che prevede l’assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento;
VISTO	l’accordo Ref. ARES (2021) 7947180 del 22 dicembre 2021, recante “ <i>Recovery and Resilience facility – Operational arrangements between the European Commission and Italy</i> ”;
VISTI	i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
VISTI	gli obblighi di assicurare il conseguimento di <i>target</i> e <i>milestone</i> e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
VISTA	la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;
VISTO	il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “ <i>Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese</i> ”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e, in particolare, l’articolo 4;
VISTO	il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “ <i>Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia</i> ”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l’articolo 3, comma 4-bis, che prevede, nei confronti dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), la possibilità di sostituire le prove scritte dei concorsi pubblici con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;
VISTO	il decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, recante “ <i>Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)</i> ” convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, gli articoli 44,45 e 46;
VISTO	il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “ <i>Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune</i> ”, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

- VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, e in particolare l'articolo 20, recante *“Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratrici dei concorsi PNRR”* convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 n. 112;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare l'articolo 6, l'articolo 7 e l'articolo 14-bis, comma 1;
- VISTO il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026”* ed in particolare l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, in virtù del quale: *“In riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall’anno 2023, la graduatoria è integrata, per un triennio a decorrere dall’anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. All’integrazione delle graduatorie effettuata ai sensi del periodo precedente si attinge, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente nonché nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante *“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

- VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica 9 novembre 2021, recante “*Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento*”;
- VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, 10 marzo 1997, recante “*Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'articolo 3, comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998 recante “*Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario*” e, in particolare, l'articolo 3;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “*Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsidi formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “*Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89*”;
- VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre 2016, n. 5388, e le altre conformi, con le quali si afferma l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica conseguito al termine dei percorsi quinquennali di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, recante “*Requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico*”;
- VISTO il Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, recante “*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e 106, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova

scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi»;

VISTO

il Decreto ministeriale n. 214 del 24 ottobre 2024, n. 214, recante *“Disposizioni modificate dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”*;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, trasmesso con nota prot. 46948 del 7 ottobre 2025, recante l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito all'avvio di procedure concorsuali per n. 58.135 posti di personale docente per tutti gli ordini e gradi di scuola;

- ha sostituito l'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 206, con il seguente: *“La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 6 un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 9, comma 4, del Decreto ministeriale. Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi”*;
- all'articolo 13, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 206, ha sostituito la parola *“trenta”* con la parola *“venti”*;

VISTO

in particolare l'art. 20, comma 1, del suddetto Decreto ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023 ai sensi del quale *“Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'ufficio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad adattare l'Allegato A alle specificità delle scuole dell'infanzia e primarie con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano e ad emanare i relativi bandi di concorso, adattando alle specifiche esigenze dell'insegnamento in lingua slovena e bilingue sloveno-italiano lo svolgimento delle procedure concorsuali”*;

VISTO

il Decreto Dipartimentale AOOPDIT n. 2938 di data 9 ottobre 2025, recante *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206”* e, in particolare:

- l'art. 3 rubricato *“Posti da destinare al concorso”* il quale al comma 1 prevede: *“L'allegato 1 (...) determina il numero di posti banditi per ciascuna tipologia di posto in ciascuna regione, nonché il numero dei posti da destinare alle riserve di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale. I posti previsti per l'USR per il Friuli Venezia Giulia includono eventuali posti in lingua slovena”*;
- l'art. 14, rubricato *“Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle*

	Province di Trento e Bolzano”, che rimette al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all’ufficio di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, di provvedere all’adattamento dell’Allegato A alle specificità delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano;
VISTA	la delega conferita con provvedimento AOODRFVG n. 17719 del 29 ottobre 2025 al Dirigente dell’Ufficio II – Ufficio per l’Istruzione in lingua slovena: il provvedimento AOODRFVG n. 17719 del 29 ottobre 2025 con il quale i posti di cui all’Allegato 1 al Decreto Dipartimentale AOOPDIT n. 2938 di data 9 ottobre 2025, destinati al concorso per l’accesso ai ruoli per il personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria su posto comune e di sostegno delle scuole del Friuli Venezia Giulia sono ripartiti tra le scuole con lingua di insegnamento italiana e le scuole con lingua di insegnamento slovena come da Tabella 2 allegata;
VISTA	la Tabella 2 allegata al provvedimento AOODRFVG n. 17719 del 29 ottobre 2025, che definisce il contingente di posti da bandire per le scuole dell’infanzia e della scuola primaria con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, che viene riportata in calce al presente decreto, formandone parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATE	inoltre tutte le altre disposizioni normative citate nel preambolo del Decreto Dipartimentale AOOPDIT n. 2938 di data 09 ottobre 2025;
VISTI, inoltre:	<ul style="list-style-type: none"> • l’art. 425 e seguenti del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente norme in merito al reclutamento del personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena; • la Legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente le Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia; • il Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 18 dicembre 2014, n. 913; • il Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 8 ottobre 2015, n. 809; • l’articolo 20 del D.lgs. 59/2017 “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”,

DECRETA

Articolo 1 (*Oggetto*)

1. Il presente decreto bandisce, su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria per le sole scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia, secondo quanto dettagliatamente riportato nella Tabella 1 presente in calce al bando, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il presente decreto disciplina altresì i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale; la determinazione del contributo di segreteria; il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso; l'organizzazione delle prove d'esame; le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale; l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Articolo 2 (*Definizioni*)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a. Ministero: Ministero dell'istruzione e del merito;
 - b. Decreto ministeriale: Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214;
 - c. USR FVG: ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia;
 - d. Ufficio II°: l'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena: ufficio istituito ex art. 13, comma 1 della Legge 23 febbraio 2001, n. 38 "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001);
 - e. Portale Unico del reclutamento: Portale unico del reclutamento, gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 3 (*Posti da destinare al concorso*)

1. La Tabella 1 in calce, che forma parte integrante e sostanziale del presente Bando, determina il numero di posti banditi per ciascuna tipologia di posto, nonché il numero dei posti da destinare alle riserve di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale, nell'ambito del contingente regionale, come da riparto definito con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia AOODRFVG n. 17719 del 29 ottobre 2025.
2. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) e l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 mag-

- gio 1994, n. 487, la Tabella 1 in calce al presente Bando individua per tipologia di posto le percentuali di dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di cui agli articoli 1.014 e 678 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in servizio nell'anno scolastico 2025/2026 alla data del 23 settembre 2025;
4. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e dall'articolo 35, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'allegato B individua la percentuale di rappresentatività dei generi per tipologia di posto in ciascuna regione, nonché il genere di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della 9 maggio 1994, n. 487.
 5. L'Ufficio II°, quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, giusta delega concessa con decreto del Direttore generale dell'USR AOODRFVG n. 17719 del 29 ottobre 2025, provvederà all'approvazione delle relative graduatorie.

Articolo 4

(Requisiti di ammissione al concorso)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola dell'infanzia e di scuola primaria i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
 - a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell'istruttoria sul riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi precedenti, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro e non oltre il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale
 - b) diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002 e, in particolare:
 - i. per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001- 2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;
 - ii. per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001- 2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di

sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la scuola dell'infanzia o per la scuola primaria, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano i possesso – congiuntamente a uno dei titoli di cui al comma 1 – dello specifico titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
3. Costituisce requisito specifico di ammissione l'adeguata conoscenza della lingua slovena, ai sensi dell'art. 425 del D.lgs. 294/1994 e art. 6 e 15 del D.M. n. 809 dell'8 ottobre 2015. Per i candidati che hanno ottenuto il riconoscimento delle qualifiche professionali ex D. Lgs. 206/2007 costituisce altresì requisito di ammissione l'adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi della circolare del Ministero dell'Istruzione n. prot. 5274 del 7 ottobre 2013.
4. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento dalla procedura concorsuale.
5. Con riferimento ai titoli di accesso previsti al comma 2 – in considerazione della tempistica di svolgimento dei percorsi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 – possono partecipare con riserva alle procedure relative ai posti di sostegno coloro che sono iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dalla normativa vigente. La riserva è sciolta positivamente qualora la specializzazione sia conseguita entro il 31 gennaio 2026. A tal fine, le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando e fino alle 23.59 del 2 febbraio 2026 tramite un'apposita comunicazione all'Ufficio competente per la procedura. Il mancato conseguimento della specializzazione o la mancata comunicazione dell'avvenuto conseguimento con le modalità e le tempistiche sopra indicate comporta l'esclusione dalla procedura. Nelle more dello scioglimento della riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali.

Articolo 5

(Articolazione del concorso)

1. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'articolo 6, nella prova orale di cui all'articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli.
2. Le prove scritte e orali si svolgono in lingua slovena.

Articolo 6

(Prova scritta per i posti comuni e di sostegno)

1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui al presente decreto sono ammessi a sostenere una prova scritta, valida per tutte le tipologie di posto per le quali il candidato partecipa.

2. La prova scritta si svolge, in deroga alla procedura definita dal Decreto ministeriale, in forma cartacea, senza l'ausilio di dispositivi informatici, con il materiale messo a disposizione nelle sedi individuate dall'USR. Potrà essere nominato con decreto del Dirigente dell'Ufficio competente per la procedura un Comitato di vigilanza per ogni singola sede di svolgimento della prova scritta.
3. La durata della prova è pari a 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021, nonché quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto.
4. La prova scritta di cui al comma 1, vertente sui programmi di cui all'articolo 10 del Decreto ministeriale opportunamente riadattati per le specificità delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingui sloveno-italiano, è composta da cinquanta quesiti predisposti dalla Commissione, appositamente nominata con decreto dal Dirigente dell'Ufficio II° competente per lo svolgimento della procedura, e così ripartiti:
 - a. quaranta quesiti a risposta multipla volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti:
 - dieci quesiti di ambito pedagogico;
 - quindici quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all'inclusione;
 - quindici quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;
 - b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
 - c. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.
5. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato a ciascun candidato in modalità casuale, nel rispetto delle quantificazioni di cui al comma 4. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
6. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, codici, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione giudicatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.
7. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
8. La correzione delle prove scritte rimane di competenza delle Commissioni di cui all'articolo 8 e 13 del presente Bando. Per la valutazione della prova scritta si fa riferimento ai quadri di riferimento redatti dalla Commissione di cui all'art. 6, comma 4 del presente Bando, opportunamente riadattati per le specificità delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingui sloveno-italiano, che saranno pubblicati sul sito

Articolo 7
(Prova orale)

1. I candidati che, ai sensi del successivo articolo 8, comma 2, hanno superato la prova di cui all'articolo 6, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale per i posti comuni è volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla specifica tipologia di posto per la quale partecipa, secondo quanto previsto dall'Allegato A al presente Bando, e le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace - anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti; a tal fine, nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.
3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali; a tal fine nel corso della prova orale si svolge altresì un apposito test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.
4. La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021. La durata della lezione simulata di cui ai commi precedenti non può essere superiore alla metà dell'effettiva durata della prova orale.
5. Le domande disciplinari e le tracce relative alla lezione simulata sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo i programmi di cui all'allegato A del presente Bando. Prima dell'inizio di ciascuna sessione di prove orali, le commissioni giudicatrici determinano i quesiti da porre ai singoli candidati, nella misura del triplo dei candidati da esaminare; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte all'inizio della prova. La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata di cui al presente articolo, commi 2 e 3, è estratta dal candidato 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova; qualora il candidato non sia presente all'ora prevista per l'estrazione, la commissione procede all'estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Le commissioni predispongono le tracce relative alla lezione simulata in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova orale. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
6. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Nella redazione dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale del concorso per i posti comuni e di sostegno nella scuola primaria, predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 6, comma 4 del presente Bando, opportunamente riadattati per le specificità delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, che saranno pubblicati sul sito dell'USR.
7. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascuno. Tali punteggi verran-

no comunicati ai rispettivi candidati a mezzo PEC a cura dell’Ufficio II.

Articolo 8

(Valutazione delle prove e dei titoli)

1. Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.
2. Le Commissioni assegnano alla prova scritta di cui all’articolo 6 un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta predisposti dalla Commissione di cui all’articolo 6, comma 4 del presente Bando, opportunamente riadattati per le specificità delle scuole con lingua d’insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano. Alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per il singolo ordine di scuola e tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all’esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi. Il risultato conseguito dal candidato nell’unica prova svolta viene riportato nelle diverse procedure per le quali il candidato partecipa, distintamente per ciascuna tipologia di posto.
3. La commissione assegna alla prova orale di cui all’articolo 7 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione di cui all’articolo 6, comma 4 del presente Bando, opportunamente riadattati per le specificità delle scuole con lingua d’insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.
4. La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali, come definiti dall’Allegato B del Decreto ministeriale, che è allegato anche al presente bando.

Articolo 9

(Graduatorie di merito)

1. Le Commissioni giudicatrici, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procedono alla compilazione delle graduatorie di merito distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all’articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.
2. La graduatoria di cui al comma 1 è integrata per un triennio, a decorrere dall’anno della relativa pubblicazione, con l’inserimento dei candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e

comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate.

3. A parità di punteggio complessivo, si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Le graduatorie di merito, come integrate ai sensi del comma 2, sono approvate con decreto dal dirigente dell'Ufficio II° dell'USR FVG responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonché secondo le modalità previste dall'articolo 35, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Le graduatorie di merito, come integrate ai sensi del comma 2, hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali, come integrate ai sensi del comma 2, si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
7. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali, come integrate ai sensi del comma 2, determinata anche nelle forme di cui all'articolo 399, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

Articolo 10

(Istanze di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande)

1. Della pubblicazione del bando si dà notizia sul Portale "InPA" e sul sito internet istituzionale dell'USR FVG.
2. I candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, per le tipologie di posto cui hanno titolo. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.
3. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a mezzo PEC a partire dalle ore 14.00 del giorno di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del reclutamento "InPA" e fino alle ore 23.59 del diciannovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.
4. Il candidato deve predisporre la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente mediante compilazione del modello di domanda allegato al presente bando. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La domanda deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta con firma analogica o con firma digitale grafica, deve essere corredata da un valido documento di riconoscimento e dalla copia di pagamento del contributo di segreteria, e deve essere trasmessa entro il termine di cui al comma 3 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ***drfr@postacert.istruzione.it***. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata dalla ricevuta di consegna della PEC.

5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 111 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro dieci (10,00- eur) per ogni ordine di scuola e tipologia di posto per il quale si presenta l'istanza. Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema "Pago In Rete all'indirizzo www.istruzione.it/pagoinrete/ con la causale "Concorso scuola primaria e dell'infanzia con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano. Ordine di scuola– tipologia di posto– nome e cognome ". L'avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell'istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.
6. Tutti i documenti allegati, della cui veridicità il candidato assume piena responsabilità con la sottoscrizione della domanda di ammissione, di cui formano parte integrante, devono essere trasmessi come allegati al messaggio PEC in uno o più file compatibili con il formato PDF.
7. Per effettuare variazioni è possibile inviare una nuova domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, purché l'invio della nuova domanda, la quale sostituisce la precedente, avvenga entro il termine perentorio già indicato al comma 3 del presente articolo. In tale ipotesi, ai fini del pagamento di cui al comma 1, non sarà necessario effettuare un nuovo versamento.
8. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso.
9. Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) in corso di validità a lui intestato o di un domicilio digitale.
10. Il candidato ha l'obbligo di comunicare, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo successive eventuali variazioni degli indirizzi indicati.
11. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa gli indirizzi indicati per la ricezione delle comunicazioni, ivi compresa l'indicazione di un indirizzo PEC errato o non in corso di validità oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei medesimi indirizzi, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
12. Nella domanda, il candidato è tenuto a dichiarare di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'articolo 15 del presente Bando, resa ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR).
13. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
 - a) il cognome ed il nome;
 - b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
 - d) il godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al paese di cittadinanza;
 - e) per coloro che sono soggetti all'obbligo, posizione regolare nei riguardi del servizio di leva;
 - f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione

- o della cancellazione dalle liste medesime;
- g) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
- h) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti equiparati o sentenze di patteggiamento (in caso positivo specificare quali);
- i) di non avere in corso procedimenti penali o procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione (in caso positivo specificare quali);
- j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
- k) il possesso dei titoli previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
- l) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l'USR responsabile della procedura concorsuale;
- m) se abbia l'esigenza, ai sensi della normativa vigente, di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario e la necessità di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria, con le modalità descritte all'articolo 11 del presente decreto. Le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato;
- n) i titoli di accesso posseduti ai sensi dell'articolo 4 del presente bando, con l'esatta indicazione dell'Istituzione che li ha rilasciati, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui sono stati conseguiti, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi della normativa vigente, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento entro e non oltre la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- o) i titoli valutabili di cui all'Allegato B del Decreto Ministeriale;
- p) l'eventuale diritto alle riserve, previste dalla vigente normativa, di cui all'articolo 3, comma 3. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68 del 1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego, poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;
- q) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

r) di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.

s) di possedere adeguata conoscenza della lingua slovena parlata e scritta, com-misurata al profilo professionale di riferimento, ai sensi dell'art. 425 del D.lgs. 297/1994 e art. 6 e 15 del D.M. n. 809 di data 8 ottobre 2015;

t) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi della circola-re del Ministero dell'Istruzione n. prot. 5274 del 7 ottobre 2013 (per i candidati che hanno ottenuto il riconoscimento delle qualifiche professionali ex D. Lgs. 206/2007).

14. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il pos-sesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. Costituisce motivo di esclusione dalla procedura la mancata at-testazione dell'avvenuto pagamento del contributo di segreteria di cui al comma 4, ef-fettuata allegando la ricevuta del medesimo all'istanza di partecipazione.

15. I requisiti di ammissione al concorso, dichiarati nella domanda di partecipazione, de-voно essere posseduti sia all'atto di scadenza del termine di cui al comma 2 sia all'atto di sottoscrizione del contratto di lavoro.

16. L'Amministrazione non è responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezio-ne delle proprie comunicazioni, dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 11

(Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati)

1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati affetti da patolo-gie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti nell'espletamento della prova/delle prove da personale individuato dal competente USR.
2. I candidati di cui al comma 1 e coloro che richiedano ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di ri-ferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzio-ne della prova concorsuale. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiet-tivo di ogni specifico caso. Stante la modalità di espletamento della prova scritta di cui all'articolo 6, comma 1, qualora il candidato partecipi per più classi di concorso e/o ti-pologie di posto e chieda di ausili e/o tempi aggiuntivi, la valutazione in merito sarà ef-fettuata congiuntamente dalle commissioni costituite competenti per le relative proce-dure. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
3. Ai sensi del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il raffor-zamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale

all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, dell'articolo 3, comma 4-bis, i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) hanno la possibilità di sostituire le prove scritte dei concorsi pubblici con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.

4. I candidati di cui al comma 3 dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale e la conseguente necessità di misure dispensative, di strumenti compensativi e/o di tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza. L'adozione delle richiamate misure ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, secondo la tempistica indicata, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le candidate che nella sede della prova necessitino di appositi spazi per l'allattamento ne danno comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data di nascita del bambino/a. Il mancato inoltro della richiesta e della documentazione nei tempi previsti non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
6. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento è comunque assicurata la partecipazione alla procedura concorsuale. A tal fine, le candidate interessate ne danno comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data presunta del parto o la data di nascita del bambino/a. Il mancato inoltro della richiesta e della documentazione nei tempi previsti non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e di assicurare la partecipazione alla procedura concorsuale.

Articolo 12

(Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame)

1. Sul sito istituzionale dell'USR è pubblicato il calendario delle prove scritte, con le relative date e orari e le modalità di svolgimento. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati è comunicato dall'Ufficio II che organizza le prove almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse, tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'USR. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. L'Amministrazione si riserva di disporre il

rinvio delle date di svolgimento della procedura per motivi organizzativi mediante apposito avviso sul sito istituzionale dell'USR.

2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. Le date e l'orario delle prove scritte verranno indicati nel calendario di cui al comma 1 del presente articolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, anorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
3. La vigilanza durante la prova scritta è affidata dall'USR agli stessi membri della commissione giudicatrice. Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, l'Ufficio II istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, presieduto dal dirigente dell'istituzione scolastica sede della prova – o dal collaboratore designato in caso di impedimento – e composto da due docenti, di cui uno svolge la funzione di segretario. Sia la commissione giudicatrice che il comitato di vigilanza possono essere supportati, ove necessario, da commissari di vigilanza scelti dall'USR sul cui territorio si svolge la prova. Per la scelta dei componenti del Comitato di vigilanza e dei commissari di vigilanza valgono le cause di incompatibilità previste per i componenti della commissione giudicatrice dall'articolo 18 del Decreto ministeriale. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.
4. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione da parte del competente Ufficio II a mezzo di posta elettronica, all'indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della prova orale almeno quindici giorni prima dello svolgimento della medesima.
5. Le commissioni provvedono a determinare il calendario delle prove orali.
6. Le prove scritte e orali del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Articolo 13 (*Commissioni giudicatrici*)

1. Le commissioni di concorso sono costituite con apposito decreto Dirigente dell'Ufficio responsabile della procedura, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del Decreto Ministeriale.
2. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi all'indirizzo secondo la tempistica e le modalità previste in un apposito avviso che sarà pubblicato sul sito dell'USR.
3. In caso di indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all'USR procede a nominare i componenti in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico disciplinari
4. A norma dell'articolo 9, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il personale in quiescenza può far parte delle commissioni giudicatrici purché la decorrenza del collocamento a riposo non risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Articolo 14 (*Ricorsi*)

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Articolo 15

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali sono raccolti e trattati presso il Ministero dell'istruzione e del merito – viale Trastevere 76/A - 00153 Roma per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro dall'USR, che esercitano le funzioni del Ministero dell'Istruzione e del merito, titolare del trattamento.
2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.
3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura medesima e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità e nel rispetto della normativa specifica.
4. I dati forniti per la partecipazione alla procedura saranno trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario alla gestione delle operazioni di individuazione dei destinatari di contratto e allo svolgimento di tutte le successive attività connesse, in archivi informatici/cartacei, anche per i necessari adempimenti che competono ai Comitati di Valutazione, nonché per adempire a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
5. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) ed e), nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento e negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera d) e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena, rispettivamente, l'esclusione dalla procedura, ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
7. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono.
8. I dati personali potranno essere comunicati ad altri uffici o strutture dell'Amministrazione in ragione delle rispettive competenze, nonché ad altri soggetti, pubblici e privati, esclusivamente nei casi e nei modi previsti dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, e dalle ulteriori previsioni applicabili in materia.
9. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio Scolastico territorialmente competente per la procedura a cui l'interessato ha inoltrato, per

via telematica, la relativa istanza.

10. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).
11. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'Istruzione Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma - email: rpd@istruzione.it.

Articolo 16
(*Norme finali*)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto ministeriale, nonché quelle relative allo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il personale docente ed educativo del comparto istruzione e ricerca, in quanto compatibili.
2. Ai soli fini della rendicontazione alla Commissione europea del *target M4C1-14-ter* di livello europeo del PNRR possono essere predisposti uno o più atti nazionali ricognitivi delle diverse graduatorie regionali approvate e pubblicate.
3. Il presente decreto è pubblicato sul Portale Unico del reclutamento.

IL DIRIGENTE
Igor Giacomini

Tabella 1

Contingente di posti per le scuole d'infanzia e primaria con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano

CLASSE DI CONCORSO	POSTI DESTINATI ALLA PROCEDURA CONCORSUALE SCUOLE CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA	Riserva 30% ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 206/232
AAAA Comune infanzia	0	0
ADAA Sostegno infanzia	1	0
ADEE Sostegno primaria	7	2
AEEE Comune primaria	17	5